

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

QUESITI E RISPOSTE

QUESITO N. 1

Relativamente all'art.19 del disciplinare di gara – Contratto e spese – ove è obbligatoriamente richiesto che l'aggiudicatario si avvalga di un unico conto corrente sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto ed è prescritto che di tale conto corrente dovrà avvalersi anche per i pagamenti delle retribuzioni al personale, Vi segnaliamo che tale obbligo è contrastante con le prescrizioni delle norme contenute nel D. Lgs.209/2005 che, all'art.117, prevede obbligatoriamente la separazione patrimoniale dei conti dell'intermediario (art.117 - Separazione patrimoniale I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato e costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo).

Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione).

Tale obbligo sarebbe, peraltro, di difficile realizzazione in caso di A.T.I.

RISPOSTA N. 1

Il disciplinare di gara, laddove prescrive l'indicazione da parte dell'aggiudicatario di un solo conto corrente, può ritenersi, ope legis, integrato dalla disposizione di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 209/2005, senza pregiudizio alcuno per la regolarità della procedura di gara e, pertanto, la costituzione di un conto separato, e non unico, esclusivamente per la specifica finalità della norma stessa, non può essere considerato motivo di esclusione nei riguardi dei partecipanti.

QUESITO N. 2

- A) L'art 13 del disciplinare di gara, al punto 8, chiede la documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo di partecipazione alla gara, di cui all'art. 67 della L. 23/12/2005; il punto 12 dello stesso articolo richiede anch'esso la ricevuta relativa al versamento del contributo. Chiediamo di voler confermare che trattasi di un refuso.
- B) Chiediamo conferma che, relativamente alla richiesta di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 13 del disciplinare di gara, sarà sufficiente produrre copia fotostatica dei documenti richiesti, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- C) L'art. 10 del disciplinare di gara specifica i criteri di valutazione dell'offerta economica. Per la copertura assicurativa Ramo R Auto, dai criteri, sembra non sia contemplata la possibilità di offrire una percentuale di offerta compresa tra il 5% ed il 6%. Chiediamo di volerci confermare tale ipotesi. Inoltre per le coperture Rami non Auto, per la modalità di attribuzione del punteggio, appare che offrendo la percentuale del 5% al concorrente possano essere attribuiti sia punti 20, sia punti 12. La percentuale del 5% è infatti compresa in entrambe le possibilità di attribuzione del punteggio.

Chiediamo di voler specificare nel dettaglio quale punteggio verrebbe attribuito qualora il concorrente offrisse una percentuale del 5% per Rami non Auto.

RISPOSTA N. 2

- A) Entrambe gli articoli si riferiscono allo stesso versamento del contributo di partecipazione alla gara dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici
- B) Si conferma che, relativamente alla richiesta di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 13 del disciplinare di gara, è sufficiente produrre copia fotostatica dei documenti richiesti, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- C) A chiarimento di quanto indicato all'art. 10 del disciplinare di gara si precisa che verranno assegnati, sulle coperture assicurative Ramo Auto, punti 10 per percentuali pari o inferiori al 5%, applicando identico punteggio sino ad una percentuale comunque inferiore al 6%.
Ciò fermo restando che, in conformità alle indicazioni del Disciplinare di gara, verranno, invece, assegnati 4 punti per percentuali che siano pari al 6% e non superiori al 7%.

Per le coperture assicurative Rami non Auto verranno assegnati punti 20 per percentuali inferiori o pari al 5%, mentre verranno assegnati punti 12 per percentuali superiori al 5% sino al 10% incluso.

Si precisa che, comunque, verranno prese in considerazione cifre con non oltre 2 decimali.

Esempio : percentuale del 5,325% NO

Percentuale del 5,32% SI

QUESITO N. 3

In occasione del sopralluogo presso il Policlinico G. Martino di Messina abbiamo appreso che le polizze riportate sul bando di gara, relative al Presidio Centro Neurolesi, non sono più in gestione al policlinico G. Martino.

Ci chiedevamo se si rende pertanto necessario un sopralluogo presso il Presidio Centro Neurolesi o se sarà sufficiente una richiesta scritta per il rilascio delle polizze, della statistica sinistri, dell'elenco del patrimonio e delle altre informazioni ottenute da ciascuna Azienda Sanitaria presso la quale è stato effettuato il sopralluogo.

RISPOSTA N. 3

Il Presidio Centro Neurolesi è stato inglobato nella ASP di Messina che ne ha in gestione le polizze assicurative.

QUESITO N. 4

Alla lettera T dell'articolo 3 del disciplinare di gara è prevista la presenza di un tecnico "con esperienza nel settore assicurativo" presso gli Uffici delle Aziende Sanitarie.

Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza ed attinenti il medesimo argomento, preso atto che i suddetti tecnici, nominati uno per ciascuna azienda sanitaria, potrebbero essere oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio di gara, si richiede il seguente chiarimento:

- A) In ordine alla valutazione che la Commissione potrebbe effettuare, nonché al fine di comprovare l'effettiva esperienza professionale di ciascun tecnico, è necessario allegare un curriculum vitae per ciascun tecnico nominato?
- B) In caso di risposta affermativa al precedente quesito, i relativi curriculum vitae verranno computati nel calcolo del limite massimo delle 60 pagine?

RISPOSTA N. 4

- A) Ciascun concorrente dovrà documentare, con un curriculum vitae e/o con altra documentazione ritenuta utile e sufficiente dal concorrente, il grado di esperienza nel settore assicurativo dei tecnici che dovranno essere presenti presso gli Uffici delle Aziende Sanitarie, rimettendo alla Commissione Tecnica la valutazione dei contenuti del curriculum e della ulteriore documentazione prodotta per comprovare le competenze dei tecnici .
- B) La documentazione ed i curriculum di cui alla lettera A non verranno computati nel calcolo del limite massimo delle 60 pagine posto dal disciplinare di gara.

QUESITO N. 5

- A) In quale parte della relazione tecnica dovrà essere riportata la descrizione dello staff tecnico dedicato?
- B) I curricula dei componenti lo staff che sarà dedicato all'espletamento del servizio potranno essere allegati alla relazione tecnica e pertanto non saranno conteggiati nei limiti espositivi previsti per l'elaborazione della stessa?
- C) Si conferma che i soggetti che saranno impiegati nell'espletamento del servizio, in considerazione della particolare tipologia del servizio oggetto dell'appalto, potranno essere tanto dipendenti quanto collaboratori, consulenti, amministratori, etc., purchè iscritti nel competente RUI di cui al D. Lgs. 209/2005?
- D) A seguito della ripubblicazione della documentazione di gara, i chiarimenti precedentemente resi devono essere considerati come ancora validi?

RISPOSTA N. 5

- A) Non vi è un vincolo preciso.
- B) Si rinvia alla lettera B del precedente quesito.
- C) Si conferma.
- D) I chiarimenti precedentemente resi sono ancora validi.

QUESITO N. 6

Si prega di precisare se le amministrazioni hanno o meno l'obbligo di rilasciare copia dei capitolati assicurativi in corso e rendersi disponibili a far visionare, a richiesta del Broker, alcuni sinistri particolarmente gravosi, posto che, in caso di diniego, risulta impossibile la realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 3 lettera A-W, anche se tale aspetto non assume rilevanza giuridica in questa sede.

RISPOSTA N. 6

Benchè non esista un obbligo specifico dettato dal disciplinare di gara, le Aziende Sanitarie sono state invitate a fornire copia dei capitolati assicurativi, ove formalmente richiesti.

La visione dei sinistri, sempre ove formalmente richiesta dal concorrente, è ammissibile nei limiti della normativa vigente in tema di privacy e purchè detta consultazione non debba esageratamente aggravare di lavoro gli Uffici delle Aziende Sanitarie.

Il Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Lupo Antonina